

REGOLAMENTO ALUNNI E FAMIGLIE

Articolo 1

(Oggetto)

1. Oggetto del codice di comportamento è l'esercizio dei doveri posti in capo agli studenti dall'art. 3 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 Statuto delle Studentesse e degli Studenti , modificato dal D.P.R. 21 Novembre 2007, n.235.

Articolo 2

(Ingresso e Accoglienza)

1. Gli alunni devono arrivare puntualmente a scuola dove sono accolti dai docenti nell'atrio o nelle classi secondo le disposizioni previste nei singoli plessi.
2. Gli alunni della scuola dell'infanzia entrano a scuola nel corso della prima ora delle attività educative.
3. Possono essere autorizzati ad entrare anticipatamente coloro che usufruiscono del servizio di pre-scuola e coloro che sono autotrasportati dal Comune, qualora lo scuolabus giunga prima dell'orario di apertura. In entrambi i casi gli alunni dovranno essere affidati alla vigilanza dei collaboratori scolastici o di apposito personale.

Articolo 3

(Frequenza delle lezioni)

1. La regolare partecipazione alle lezioni è fondamentale per il successo formativo; le famiglie e gli studenti sono quindi tenuti, nel loro proprio interesse, a ridurre le assenze ai soli casi di assoluta necessità. La frequenza delle lezioni è obbligatoria e costituisce requisito fondamentale e indispensabile affinché l'anno scolastico possa essere riconosciuto valido e lo studente possa quindi essere ammesso a frequentare la classe successiva.
2. Nella scuola secondaria di primo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni , è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo n.59 del 2004 e successive modificazioni.
3. Nello scrutinio finale il consiglio di classe accerta preliminarmente, sulla base dei dati rilevabili dal registro elettronico, che il limite di cui al precedente comma 2 sia stato rispettato.
4. Le motivate deroghe in casi eccezionali, previste dal comma 2 , sono deliberate dal Collegio Docenti , a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo.
5. Assenze ripetute saranno segnalate dai docenti al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori per gli opportuni interventi di tipo informativo per la famiglia e formativo per l'alunno oltre alla segnalazione per l'obbligo scolastico alle autorità competenti.

Articolo 4

(Permanenza a scuola)

1. La vigilanza degli alunni all'interno della struttura scolastica, durante l'orario delle lezioni e delle attività educative spetta agli docenti , coadiuvati dai collaboratori scolastici /o da eventuale altro personale educativo assegnato dall'Ente locale, secondo quanto previsto nei rispettivi mansionari e contratti di lavoro.
2. Spetta ai docenti la vigilanza degli alunni anche durante le attività di mensa scolastica , di gioco e di lavoro con esperti esterni all'Istituto.

3. Se all'ora fissata un insegnante risulta assente gli alunni vengono ripartiti tra le varie classi e sezioni o affidati a docenti a disposizione, finché non sia arrivato il titolare o il supplente.
4. Durante i cambi dell'ora di lezione, che devono essere solleciti, in attesa dell'arrivo del docente gli alunni non possono uscire dall'aula.
5. Durante lo spostamento dall'aula di appartenenza ad altro locale della scuola, gli alunni devono essere accompagnati dal docente interessato allo spostamento, coadiuvato dai collaboratori scolastici.
6. Un intervallo tra le attività educative è previsto:
 - nelle scuole dell'infanzia per consentire la consumazione delle merende;
 - nella primaria un intervallo massimo di quindici minuti;
 - nella scuola secondaria di primo grado, un intervallo di dieci minuti, da effettuare *obbligatoriamente* all'esterno dell'aula, (dalle 10,00 alle 10,10) per consentire la consumazione della merenda, e un intervallo di cinque minuti da effettuare in classe (dalle 12,05 alle 12,10) per consentire un breve "intermezzo".
7. Gli alunni, sotto la sorveglianza dei docenti in servizio, effettuano l'intervallo nella propria aula, nell'atrio, nel corridoio antistante o nel giardino di pertinenza del plesso.
8. L'uso dei servizi igienici è regolato dal docente di classe, che si avvale ove possibile della collaborazione e vigilanza del personale ausiliario.
9. Non è permesso l'ingresso o la permanenza degli alunni nell'edificio scolastico fuori dall'orario stabilito, tranne che per casi eccezionali, valutabili da chi esercita la vigilanza.
10. Per la scuola secondaria i genitori sono responsabili dei propri figli se questi vengono inviati in anticipo sull'orario di apertura e se ritardano nel ritirarli dopo il termine delle lezioni.

Articolo 5

(Diritti degli alunni)

1. La scuola promuove quanto necessario per garantire ad ogni alunno :
 - l'accoglienza nel nuovo ambiente scolastico;
 - un sereno rapporto di disponibilità e di comprensione da parte dei docenti e di tutti gli operatori scolastici, improntato al rispetto della sua persona e delle sue esigenze di preadolescente;
 - un ambiente di lavoro rispondente a norme igieniche e di sicurezza, da conoscere e gestire in situazioni di emergenza;
 - il raggiungimento della "conoscenza di sé" finalizzando le attività alla sua crescita personale, all'acquisizione di un maggiore senso di responsabilità, ad un rispettoso rapporto con gli altri;
 - l'orientamento (scolastico e professionale) utile per consapevoli scelte future;
 - una formazione culturale adeguata, che tenga conto delle potenzialità e delle diversità individuali, rimuovendo ostacoli derivanti da disabilità psicofisiche, relazionali e di carattere culturale, sociale, economiche o linguistiche;
 - attività di recupero e/o potenziamento per cercare di rimuovere situazioni di disagio personale e/o culturale e per sviluppare adeguatamente le capacità e le potenzialità dei singoli;
 - attività formative e aggiuntive che integrino il curriculum scolastico;
 - una valutazione oggettiva, formativa, trasparente, il più possibile tempestiva, che tenga conto della sua realtà personale, dell'impegno e della partecipazione alle attività proposte dalla scuola; della sua evoluzione; delle capacità maturate; del raggiungimento degli obiettivi fissati nei diversi livelli previsti dalla programmazione;
 - il rispetto delle sue idee, della sua cultura, delle sue convinzioni religiose, particolarmente se proveniente da altre realtà geografiche;
 - la tutela del suo diritto alla riservatezza;
 - la collaborazione e la solidarietà dei compagni.

2. Gli alunni possono riunirsi a scuola in occasione di particolari attività (es. partecipazione ad attività teatrali, sportive, ecc.) sempre con la vigilanza di docenti o di altro personale scolastico. Le riunioni pomeridiane vanno autorizzate dalla Dirigente Scolastica e segnalate per tempo.
3. Nella scuola secondaria per quanto riguarda i libri e il materiale scolastico, per evitare sovraccarichi, ogni alunno, quando possibile e su indicazione del docente, potrà dividere con il compagno di banco i libri da portare. Eviterà di portare materiale in eccesso o non attinente al lavoro scolastico.
4. L'alunno condivide con tutti gli operatori della scuola la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come fattore importante per la qualità della vita scolastica.

Articolo 6 **(Doveri degli alunni)**

1. L'alunno è tenuto a rispettare l'autorità della Dirigente Scolastica, del primo e secondo collaboratore e dei docenti, nonché il ruolo svolto dal personale tutto della scuola, dagli operatori (guide, esperti, autisti..) che collaborano anche in occasione di attività extrascolastiche. E' tenuto altresì a rispettare i compagni di scuola, che rappresenta il più importante dovere dello studente.
2. Le disposizioni impartite dal personale docente e non docente devono essere sollecitamente eseguite, fermo restando, per lo studente, il diritto di discuterle successivamente.
3. La disposizione di cui al precedente comma 2 non si applica qualora l'ordine impartito sia palesemente assurdo o illegittimo; in tali casi, lo studente deve immediatamente informare la presidenza dell'accaduto.
4. L'alunno è tenuto ad usare a scuola, in ogni situazione ed attività, un linguaggio corretto e rispettoso nei confronti dei propri compagni e di tutto il personale della scuola.
5. L'alunno, nel rispetto di sé e degli altri, deve avere cura della propria persona e del proprio abbigliamento, che deve risultare adeguato all'Istituzione Scolastica.
6. L'alunno deve avere rispetto dell'ambiente scolastico (aule, laboratori, corridoi, palestra, spogliatoi, spazi antistanti la scuola, ecc) ed usare e conservare con la dovuta cura tutti i materiali e i sussidi didattici (libri, videocassette, carte geografiche, materiale scientifico, artistico, musicale, computer, televisore, videoregistratori, ecc.).
7. L'alunno deve astenersi dai comportamenti che possono arrecare danno alle strutture della scuola, o aggravare ingiustamente e/o arbitrariamente il carico di lavoro del personale addetto alla manutenzione, al riordino e alle pulizie.
8. Ogni classe è responsabile degli arredi e delle suppellettili presenti nella propria aula, e risponde di eventuali danni arrecati qualora non ne venga individuato il responsabile.
9. Nell'utilizzo dei laboratori e della biblioteca, gli studenti sono tenuti a rispettare:
 - a) le norme generali di utilizzo stabilite dal docente responsabile del laboratorio;
 - b) le disposizioni impartite dal docente. I danni eventualmente arrecati alle attrezzature didattiche, accertati al termine del loro utilizzo da parte della classe, sono addebitati a quest'ultima.
10. In occasioni di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli alunni devono lasciare in ordine il materiale scolastico chiuso negli zaini affinché altri alunni, sotto la guida e la sorveglianza dei docenti, possano usufruire dell'aula senza creare problemi.
11. L'alunno è tenuto ad un uso rispettoso dei bagni, in considerazione delle norme igieniche e per riguardo nei confronti del lavoro dei collaboratori scolastici.
12. Durante gli spostamenti tra un piano e l'altro ogni alunno dovrà scendere o salire le scale educatamente e in silenzio. E' vietato qualunque altro spostamento durante le ore di lezione, se non autorizzato dal docente e solo per reali necessità.

13. Le modalità di svolgimento dell'intervallo vengono stabilite secondo le esigenze logistiche dei Plessi con disposizioni impartite all'inizio dell'anno scolastico dalla Dirigente Scolastica.

14. L'alunno non può allontanarsi dall'Istituto prima del termine dell'orario delle lezioni. Le uscite anticipate rispetto all'orario delle lezioni sono consentite solo in presenza di un genitore o persona da lui delegata e, in questo caso, previa presentazione del documento di riconoscimento.

In caso di evidente necessità la scuola richiede l'intervento del Pronto Soccorso.

15. Al suono della campana che determina la conclusione delle lezioni, gli alunni lasciano l'aula e, accompagnati dal docente dell'ultima ora, raggiungono ordinatamente l'uscita del Plesso Scolastico.

16. In rapporto alla diligenza l'alunno ha l'obbligo:

- di portare con sé quanto occorre per il regolare svolgimento delle lezioni. Un corredo, indicato dai docenti, adatto alla specifica attività da svolgere, è indispensabile per lo svolgimento delle lezioni e per le esercitazioni pratico-sportive. In caso di mancanza del materiale non è concessa l'autorizzazione a telefonare a casa;
- di eseguire i compiti e tutti i lavori assegnati.

Articolo 7

(Divieto di utilizzo di telefoni cellulari o di materiale non scolastico)

1. Durante le lezioni e in tutti i momenti della vita scolastica è rigorosamente vietato l'uso dei telefoni cellulari o di strumenti e materiale non richiesti dall'attività scolastica. In particolare è vietato l'utilizzo delle fotocamere, delle videocamere o dei registratori vocali inseriti all'interno dei telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici.

2. È consentito il possesso del telefono cellulare, ma deve essere tenuto rigorosamente spento e custodito negli zaini;

3. In occasione di visite guidate e viaggi di istruzione è vietato accendere e usare il telefonino durante l'esperienza didattica, mentre ne è consentito l'utilizzo durante il viaggio e nella pausa pranzo; i docenti possono lasciare in funzione il telefono durante l'intero periodo della gita scolastica;

4. La scuola non è responsabile di eventuali smarrimenti, perdite, sottrazioni o furti o danneggiamenti di telefoni cellulari portati all'interno della scuola;

5. Per ragioni di particolare urgenza e gravità, gli alunni potranno utilizzare il telefono della scuola per comunicare con le famiglie, previa autorizzazione del docente.

6. Qualsiasi oggetto o materiale non richiesto dall'attività scolastica può essere requisito dall'insegnante per essere restituito esclusivamente ad uno dei genitori

Articolo 8

(Entrata e Uscita alunni: vigilanza effettiva e potenziale)

1. Ogni Plesso, a seconda delle proprie caratteristiche strutturali e di ubicazione, organizza le modalità di ingresso ed uscita degli alunni al fine di garantire le condizioni di massima sicurezza degli stessi. I genitori sono tenuti ad attenersi alle regole comunicate dalla Dirigente Scolastica.

La responsabilità della vigilanza transita, al termine dell'orario scolastico, dagli insegnanti ai genitori, quindi l'istituto adotta disposizioni interne onde esercitare correttamente il proprio dovere di vigilanza, effettiva e potenziale, sui minori ad essa affidati fino al momento dell'uscita da scuola ed in considerazione dei diversi fattori ambientali e di contesto che comportano scelte organizzative diverse.

2. Gli alunni potranno essere affidati ai genitori /tutori esercenti la potestà genitoriale /tutoriale o a persona maggiorenne, dagli stessi delegata per iscritto. Possono essere delegate, previa autorizzazione della Dirigente Scolastica su domanda scritta della famiglia solo persone maggiorenni.

3. La scuola, in considerazione dei criteri di organizzazione generale e della disciplina giuridica dei rapporti di lavoro, non ha la possibilità di farsi carico, se non in termini di evidenziazione delle esigenze e tempestiva segnalazione alle altre Istituzioni all'uopo preposte, della sicurezza degli alunni al di fuori della sfera di vigilanza interna e dell'orario di servizio. Ne consegue che ogni responsabilità inerente alla sicurezza e all'incolumità degli alunni dal momento dell'uscita dall'edificio scolastico (secondo i calendari o le preventive comunicazioni alle famiglie) rientra nella piena responsabilità degli esercenti la responsabilità genitoriale.

4. I genitori sono pertanto tenuti a:

a. nella scuola dell'infanzia: a presentarsi in orario per ritirare il bambino o a delegare per iscritto un adulto che li sostituisca.

b. nella scuola primaria classi I II III IV e V: ad essere presenti all'uscita dei propri figli o a delegare per iscritto un adulto che li sostituisca.

4. Le uscite degli alunni da scuola in orari diversi da quelli stabiliti sono autorizzate solo se preventivamente comunicate per iscritto ai docenti interessati, quando occasionali e dovute a motivi eccezionali.

5. Uscite costantemente anticipate, anche per periodi limitati, potranno essere consentite solo per motivi di salute e previa autorizzazione scritta della Dirigente Scolastica.

6. L'alunno in entrambi i casi dovrà essere ritirato dal responsabile dell'obbligo scolastico o da persona maggiorenne, da esso autorizzato per iscritto, previa presentazione del documento di riconoscimento.

7. Negli orari di uscita delle scuole dell'Infanzia gli alunni saranno prelevati dai propri familiari adulti. Al termine delle lezioni delle scuole primarie e secondaria di primo grado gli alunni saranno accompagnati dai rispettivi insegnanti fino al portone interno della scuola.

8. Genitori e alunni dovranno comunque liberare gli spazi di pertinenza della scuola entro breve termine (max 5 min) dopo il termine delle lezioni, non essendo consentita una sosta prolungata all'interno del cortile.

9. Gli alunni della scuola dell'Infanzia e Primaria autotrasportati con scuolabus saranno accompagnati a detti mezzi dai collaboratori scolastici o da altro personale incaricato dall'Ente Locale.

Articolo 9

(Regolamentazione dei ritardi)

1. Gli alunni sono tenuti all'osservanza dell'orario scolastico.

2. Dopo l'inizio delle lezioni nelle scuole primarie e nella scuola secondaria di primo grado e al termine della prima ora delle attività educative dell'infanzia, il portone di ingresso viene chiuso e non è consentita la permanenza all'interno della scuola di genitori o di altri accompagnatori.

Articolo 10

(Libretto scolastico scuola secondaria)

1. Per le giustificazioni delle assenze va utilizzato esclusivamente il Libretto personale dell'alunno, che deve essere ritirato direttamente da un genitore o da chi ne fa le veci presso la segreteria della scuola, previa deposizione della propria firma alla presenza dell'assistente amministrativo addetto.

Articolo 11

(Giustificazione di assenze e ritardi)

1. Tutte le assenze e tutti i ritardi devono essere giustificati; le giustificazioni, sia delle assenze, sia dei ritardi, sono presentate all'insegnante in servizio alla prima ora.

2. L'insegnante cui viene presentata la giustificazione procede al controllo della firma (che deve corrispondere a quelle depositate all'atto del ritiro del libretto), del periodo di assenza o della misura del ritardo, che devono corrispondere ai dati contenuti nel registro di classe.
3. In tutti i casi dubbi, l'insegnante può richiedere all'ufficio di segreteria di condurre le opportune verifiche; può altresì richiedere, nei casi di particolare necessità, l'intervento del dirigente o del collaboratore vicario.

Articolo 12

(Ritardi non preventivamente giustificati nella scuola secondaria)

1. L'ingresso a scuola dopo l'orario d'inizio delle lezioni ha carattere di eccezionalità ed è giustificabile solo se è motivato da cause di forza maggiore.
2. In caso di ritardo non preventivamente giustificato, la Dirigente o un suo collaboratore ammette l'alunno, con apposita annotazione che dovrà essere controfirmata dal genitore.
3. L'alunno è ammesso immediatamente in classe se arriva a scuola entro i primi dieci minuti della lezione in corso. Nei minuti successivi è ammesso purché l'insegnante lo consenta; altrimenti viene ammesso a partire dalla lezione successiva.
4. Le ammissioni dopo l'inizio della seconda ora possono essere autorizzate dalla presidenza solo in casi assolutamente eccezionali, debitamente motivati e documentati.
5. Non sono ammessi più di tre ingressi in ritardo per quadrimestre. In caso di raggiungimento di tale limite, il docente coordinatore del consiglio di classe provvede ad informarne la famiglia e il consiglio di classe, per i provvedimenti disciplinari del caso.
6. Non sono compresi nel numero massimo di tre per quadrimestre i ritardi dovuti ai mezzi pubblici di trasporto, o a casi di forza maggiore; la valutazione di tali circostanze è rimessa al dirigente scolastico e ai suoi collaboratori.

Articolo 13

(Richieste di uscita anticipata)

1. La richiesta di uscita anticipata dell'alunno ha carattere di eccezionalità ed è autorizzata solo in caso di effettiva necessità, a discrezione del dirigente scolastico e dei suoi collaboratori.
3. In caso di richiesta di uscita anticipata rispetto al normale orario, l'alunno potrà allontanarsi da scuola solo se accompagnato o autorizzato per iscritto da un genitore, o da altra persona adulta maggiorenne regolarmente delegata per iscritto.
3. Il genitore può autorizzare il figlio ad uscire da solo, previo rilascio di apposita dichiarazione scritta di piena assunzione di responsabilità, salvo diversa disposizione del D.S. il quale attraverso altri sistemi di verifica e alla luce di situazioni eccezionali, potrà derogare dalla norma.

Articolo 14

(Assenze degli insegnanti)

1. Se, a causa di una assemblea sindacale del personale della scuola, è necessario disporre l'ingresso posticipato o l'uscita anticipata degli alunni, le famiglie verranno avviate tramite gli studenti almeno il giorno prima, e l'alunno verrà fatto uscire solo se il relativo avviso risulterà regolarmente annotato sul diario personale e firmato dai genitori.
3. In nessun altro caso i ragazzi escono fuori orario, e comunque mai senza preavviso.
4. Anche se la classe esce prima, il genitore può richiedere che il proprio figlio venga trattenuto a scuola e collocato in altra classe o affidato alla vigilanza del personale della scuola.

Articolo 15

(Scioperi e assemblee sindacali del personale)

1. Se sono previsti scioperi o assemblee sindacali, il dirigente provvede ad avvisare con anticipo le famiglie, indicando, se possibile, e sulla base delle dichiarazioni volontarie di adesione rese dai docenti e dal personale, in che misura può garantire il servizio.
2. Se, in base a tali informazioni, la famiglia decide di tenere il ragazzo a casa, l'assenza deve essere regolarmente giustificata.

Articolo 16

(Assolvimento dell'obbligo scolastico)

1. La regolare partecipazione alle lezioni è fondamentale per il successo scolastico; le famiglie e gli studenti sono quindi tenuti, nel loro proprio interesse, a ridurre le assenze ai soli casi di assoluta necessità.
2. I coordinatori dei consigli di classe verificano mensilmente la regolarità della frequenza e segnalano all'ufficio di segreteria eventuali anomalie; i casi di evasione dell'obbligo scolastico, di assenze frequenti e reiterate sono segnalati, a cura della dirigenza, alle autorità competenti.
3. In sede di scrutinio quadrimestrale, il numero delle assenze e dei ritardi è tenuto presente ai fini della valutazione complessiva del processo di maturazione.

Articolo 17

(Patto di corresponsabilità)

1. Entro il primo mese dall'inizio delle lezioni, la Scuola richiede la sottoscrizione del Patto Educativo di Corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa di diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. La sottoscrizione avviene durante le assemblee dei genitori, per il rinnovo degli OOCC.
3. Il Patto viene adottato, su proposta della Dirigente Scolastica, dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto;
4. Il Patto può essere revisionato annualmente, dietro segnalazioni provenienti da docenti e/o genitori e/o studenti.
5. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, l'istituto pone in essere le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e condivisione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, del Piano dell'Offerta Formativa, dei regolamenti di Istituto e del Patto educativo di corresponsabilità.

Articolo 18

(Accoglienza dei bambini e delle famiglie)

- a) Ogni scuola, entro i primi dieci giorni dall'inizio delle attività didattiche, organizza appositi incontri collettivi con le famiglie, per favorire la conoscenza della scuola e per presentare le attività curricolari, di arricchimento formativo e di prevenzione della dispersione scolastica.
- b) Per i bambini esordienti alla scuola dell'infanzia, insegnanti e genitori concorderanno le modalità e i tempi d'ingresso e di uscita, per favorire un corretto e sereno inserimento nell'ambiente scolastico, ovviamente tenendo conto dei compiti e dei modi dell'Istituzione scuola. In accordo con i genitori, gli "inserimenti" potranno essere scaglionati nell'arco di alcuni giorni.

Articolo 19

(Assegnazione dei compiti)

- a) I compiti a casa dovranno essere assegnati in quantità adeguata ai tempi di esecuzione degli alunni, tenendo conto delle competenze e dei ritmi psicofisici dei ragazzi.
- b) I compiti a casa hanno lo scopo di consentire l'esercizio delle competenze apprese e non possono essere dati per sviluppare capacità o conoscenze che non siano già state presentate e spiegate a scuola.
- c) Tenendo conto dell'orario scolastico della scuola primaria, che prevede un rientro settimanale per le classi a tempo normale e la frequenza pomeridiana per le classi a tempo pieno, per assicurare a tutti gli alunni, il tempo da dedicare al gioco, alle attività sportive ecc, i compiti di regola non verranno assegnati nei giorni dei rientri per il giorno successivo.
- d) La lettura di alcune pagine di un libro di lettura o della biblioteca scolastica non costituisce compito e può essere assegnata tutti i giorni.
- e) A partire dalla classe terza della primaria e nelle scuole secondarie di 1° grado, si dovrà dedicare una parte del tempo scolastico all'apprendimento del metodo di studio.
- f) I compiti dovranno essere annotati sul diario o su quaderno dell'alunno.
- g) Gli alunni hanno il dovere di eseguire compiti e le famiglie di verificare tale esecuzione.
- h) I compiti dovranno sempre essere corretti tempestivamente dagli insegnanti.
- i) I compiti devono essere concordati tra i docenti, al fine di evitare un sovraccarico eccessivo o uno squilibrio tra i diversi docenti. I compiti estivi devono essere distribuiti equamente da tutti i docenti.

Articolo 20

(Colloqui e udienze)

- 1. Ogni anno scolastico la scuola garantisce cinque incontri con le famiglie che hanno forma di colloqui individuali o di assemblee.
- 2. I colloqui individuali, per ogni ordine di scuola, hanno differenti modalità organizzative:
 - a) la scuola dell'infanzia, a cadenza bimestrale, indica un giorno in cui i docenti incontrano i genitori per i colloqui individuali. Qualora si presenti una necessità inderogabile, i genitori possono richiedere, anche informalmente, un colloquio individuale, che sarà fissato in orario non coincidente con quello delle lezioni;
 - b) la scuola primaria, a cadenza bimestrale, indica un giorno in cui i docenti incontrano i genitori per i colloqui individuali. Ogni insegnante, su appuntamento, nei primi quindici giorni di ogni mese, incontra i genitori che ne fanno richiesta, per colloqui individuali;
 - c) la scuola secondaria di 1° grado stabilisce quattro incontri generali annuali in cui i docenti incontrano i genitori per i colloqui individuali e un'ora settimanale, nei primi quindici giorni di ogni mese, che ogni docente dedica alle udienze individuali.
- 3) È vietato conferire con gli insegnanti durante l'attività didattica, tuttavia, in casi urgenti e particolari è possibile parlare con gli insegnanti previo appuntamento.
- 4) I docenti e la Dirigente Scolastica convocheranno altresì i genitori ogni qualvolta si ravvisi l'opportunità di chiarire aspetti relativi al comportamento o ai problemi del singolo alunno.
- 5) I rapporti individuali con le famiglie fanno parte delle attività funzionali all'insegnamento e pertanto si svolgono oltre l'orario di cattedra dei docenti.

Articolo 21

(Comunicazioni alle famiglie)

- 1) Le comunicazioni alle famiglie avvengono in forma scritta, tramite il diario personale o lettera. In ogni caso deve essere richiesta la firma di un genitore come riscontro dell'avvenuta ricezione. I

docenti dovranno assicurarsi che gli avvisi siano stati firmati. In caso di dubbio sull'autenticità della firma, si dovrà procedere alla verifica via telefono.

2) Le comunicazioni alle famiglie, nella scuola dell'infanzia, avvengono in forma scritta, tramite avvisi affissi alla bacheca di scuola o di sezione.

4) In caso di urgenza o quando ritenuto necessario, la comunicazione può avvenire per via telefonica.

3) Le comunicazioni contenenti dati riservati sul singolo alunno, sono inviate in busta chiusa. La consegna delle buste agli alunni non deve avvenire in presenza di altri compagni.

Se la comunicazione non viene consegnata dall'alunno, si dovrà procedere alla convocazione dei genitori, tramite la direzione dell'istituto.